



COMUNE di FIESSE
(Provincia di Brescia)

Approvato con delibera C.C. n. 22 del 30/10/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."**

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Puzzi Dr. Pietro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Bodini Rag. Sara

IL SINDACO

f.to Pillitteri Rag. Chiara

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto finalità ed applicazione
- Art. 2 - Presupposto impositivo
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Definizione di fabbricati ed aree
- Art. 6 - Fabbricati rurali strumentali destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda agricola
- Art. 7 - Abitazioni rurali (non strumentali)
- Art. 8 - Aree fabbricabili divenute inedificabili
- Art. 9 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP) iscritti nella previdenza agricola
- Art. 10 - Base imponibile
- Art. 11 - Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili
- Art. 12 - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
- Art. 13 - Quota statale

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 14 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale
- Art. 15 - Abitazioni ad uso promiscuo e con impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia
- Art. 16 - Esenzioni d'imposta
- Art. 17 - Fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 18 - Immobili di interesse storico-artistico

TITOLO III DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E CONTENZIOSO

- Art. 19 - Dichiarazione
- Art. 20 - Versamenti
- Art. 21 - Accertamenti
- Art. 22 - Funzionario Responsabile
- Art. 23 - Attività di controllo
- Art. 24 - Rimborsi
- Art. 25 - Compensazione
- Art. 26 - Contenzioso
- Art. 27 - Riscossione coattiva
- Art. 28 - Sanzioni e interessi

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità ed applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di FIESSE, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n°23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", assicurando la gestione dell'imposta conformemente ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell'azione amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n°201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011 nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. n°23/2011 e alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n°504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili dal D.L. 2 marzo 2012, n°16 convertito nella Legge n°44/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 2

Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.l. 201, è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Presupposto impositivo è anche il possesso di terreni incolti e dei c.d. orticelli. Rimangono comunque valide le definizioni di "fabbricato, area fabbricabile, non fabbricabile e terreno agricolo", di cui all'articolo 2 decreto legislativo n° 504/92.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tale fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - il proprietario di immobili: fabbricati, terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

- nel caso di aree demaniali è il concessionario.
- per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
- per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n°701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta oppure di rendita proposta derivante da infedele dichiarazione il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 4 **Soggetto attivo**

1. Il soggetto competente ad accertare e riscuotere l'imposta municipale propria sugli immobili la cui superficie insista sul territorio del comunale di FIESSE è il Comune di FIESSE medesimo, dalla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 5 **Definizione di fabbricati ed aree**

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n°201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n° 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, si rinvia anche all'art. 2, del D.Lgs. n°504/92 e s.m.i.

Sono così definiti:

- **fabbricato (art. 2 lettera a):** *l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;*
- **area fabbricabile (art. 2 lettera b):** *si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36 comma 2 del D.L. 223/2006). Le limitazioni al valore dell'immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, non per esentare l'immobile dall'imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici che ne limitano l'edificabilità" (sentenza Corte di Cassazione n. 19750 del 4 ottobre 2004) e, in particolare, "le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area*

compresa in zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio” (sentenza Corte di Cassazione n°25676 del 24 ottobre 2008).

Per la determinazione del valore dell’area vanno dedotti, nel rispetto delle citate disposizioni legislative:

- le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;
- le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- gli spazi pubblici esistenti.

Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, sono considerate, ai fini dell’ applicazione dell’IMU, come terreni agricoli, con la riduzione dell’imponibile per scaglioni di cui art. 9 comma 3 del presente regolamento. L’agevolazione spetta anche quando i medesimi soggetti, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che coltivano direttamente in qualità di soci. Peraltro, non viene meno il beneficio sull'intero bene se posseduto da diversi agricoltori, ma condotto solo da uno di essi.

- **terreno agricolo (art. 2 lettera c):** si intende il terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura ossia alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all’articolo 2135 del C.C, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
- **fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola:** si intendono i fabbricati di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n°557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n°133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’ attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
 - alla protezione delle piante;
 - alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - all'agriturismo;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n°228;
 - all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

Art. 6
Fabbricati rurali strumentali destinati
ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda agricola

1. I fabbricati rurali destinati ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, sono considerate strumentali e scontano l'imposta con l'aliquota agevolata prevista per i fabbricati rurali. La base imponibile si determina con il **coefficiente 160**.

Art. 7
Abitazioni rurali (non strumentali)

1. L'abitazione rurale utilizzata dal proprietario in cui egli abbia la residenza anagrafica e la dimora abitale usufruisce del'aliquota dello agevolata e delle detrazioni previste per l'abitazione principale di cui all'art. 14 del presente regolamento. Le altre abitazioni rurali, diverse dall'abitazione principale e non strumentali, scontano l'IMU con la aliquota base, anche se sfitte, non utilizzate o affittate a terzi.

Art. 8
Aree fabbricabili divenute in edificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile, di cui all'art. 22 del presente regolamento, dispone il rimborso dell'imposta pagata solamente per le aree divenute in edificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data in cui l'area è divenuta in edificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 9
Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli (IAP)
iscritti nella previdenza agricola

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. n°201/2011 convertito con modificazione nella Legge n°214/2011 e novellato dall'art. 4 del D.L n°16/2012 convertito nella Legge n°44/2012, le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n°99 iscritti nella previdenza agricola, sono considerate, ai fini IMU, terreni agricoli, con le agevolazioni previste dal comma 8-bis dell'articolo 13 D.L.

n°201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011, così come novellato dalla Legge n°44/2012 e solamente se sussistono i seguenti requisiti:

- sull'area deve persistere l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

L'agevolazione è considerata "oggettiva", per cui è sufficiente che un comproprietario abbia i suddetti requisiti e conduca il terreno perché la tassazione avvenga come terreno agricolo anche per tutti gli altri comproprietari, anche se non agricoltori.

2. La figura del "**coltivatore diretto**", è inquadrata nel codice civile nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, con un richiamo all'art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo "col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia". La Circolare Ministero Finanze n° 3/2012 riassume i requisiti del coltivatore diretto nei seguenti:
 - a. il soggetto si deve dedicare, direttamente ed abitualmente, alla coltivazione del fondo;
 - b. il lavoro deve essere svolto dal soggetto o dalla sua famiglia;
 - c. tale forza lavorativa non deve essere inferiore ad 1/3 di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
3. **L'imprenditore agricolo professionale (IAP)** è definito dall'art. 1 del D.Lgs. n° 99 del 2004, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% se opera nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n° 1257/1999) e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito globale da lavoro (25 % se opera nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n. 1257/1999). L'art. 1 al comma 3 del D.Lgs. n° 99/2004 prevede che la qualifica IAP possa essere riconosciuta anche a società di persone, cooperative e società di capitali qualora lo statuto preveda come oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - lo statuto deve prevedere nell'oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
 - per le società di persone: almeno un socio deve essere IAP ed iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura;
 - per le società in accomandita: come sopra ma con riferimento ai soli soci accomandatari;
 - società di capitali: come sopra ma con riferimento ad almeno un amministratore (non quindi ai soci);
 - per le cooperative: come sopra ma con riferimento ad almeno un amministratore che sia anche socio.
4. L'agevolazione di cui al comma 1, spetta anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che coltivano direttamente in qualità di soci. Non viene meno tale beneficio, sull'intero bene, se posseduto da diversi agricoltori, ma condotto solo da uno di essi.

Art. 10

Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214.

2. **Per i fabbricati iscritti in catasto urbano**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i moltiplicatori stabiliti da commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); **tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;**
 - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. **Per i terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, un moltiplicatore pari a 135. **Nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati in funzione della tecnica di coltivazione a rotazione dei terreni (c.d. "seat aside"), posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n°99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, il moltiplicatore è pari a 110.** Questi ultimi sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 8-bis dell'articolo 13 D.L. n°201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così come novellato dalla Legge n°44/2012:
- del 70 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - del 25 % dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
- Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta riservata allo Stato.
4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni di cui al precedente comma 3, dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltretutto rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. Trattandosi di agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo. Nell'ipotesi in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile. Nell'ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l'agevolazione dovrà applicarsi soltanto a coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma; inoltre, essa dovrà essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivino il terreno. Allo stesso modo, nell'ipotesi in cui il

comproprietario coltivatore del fondo sia uno soltanto di essi, l'agevolazione in questione spetterebbe, per intero, esclusivamente a tale soggetto.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3, per gli agricoltori, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. Tale regola non opera nel caso che tali soggetti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, che viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero delle Finanze n°3/2012).
6. **Per i terreni incolti**, (esclusi i terreni agricoli lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n°662, con il moltiplicatore 135.
7. **Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita"** F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;
8. **Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n°28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n°201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n°214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n°701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n°311, nei confronti dei soggetti obbligati.
9. **Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto** ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n°504, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente modo: il valore è determinato all'inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione dall'importo, secondo i Criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all'articolo 7 del D.L. n°333/1992 convertito con modificazioni dalla Legge n°359/1992, applicando i coefficienti stabiliti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n°504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n°701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
10. **Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto**, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
11. **Per le aree fabbricabili** *"il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del*

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche” In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n° 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato.

Art. 11

Disposizioni per la determinazione della base imponibile di particolari aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile, è determinata come indicato nel comma 9 dell'articolo 10 del presente regolamento.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Il Responsabile del Servizio Tecnico comunica al proprietario del terreno, l'attribuzione della natura di area edificabile a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente ex art. 31 comma 20 D.Lgs n°289/2002.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico trasmette copia della comunicazione di cui al precedente comma 3 all'ufficio tributi.
5. Qualora l'imposta sull'area edificabile sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato dalla Giunta, o se maggiore a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
6. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
8. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs n° 504/1992.
9. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
10. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs n°504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Art. 12

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e la detrazione, previste nel presente regolamento, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e la detrazione di cui al comma precedente possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e la detrazione vigente.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.
3. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 13

Quota statale

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile dello di tutti gli immobili l'aliquota di base (dello 0,76%) di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n°201/2011, convertito nella Legge n°214/2011 e s.m.i., Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per i seguenti immobili:
 - abitazione principale e delle relative pertinenze;
 - dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio, per questi non si applica il comma 17 dell' articolo 13 del D.L. n°201/11 convertito dalla Legge n°214/2011.
2. Le eventuali detrazioni di imposta previste dalla normativa, sono deliberate dal Comune, entro i limiti fissati dalla legge, e non si applicano alla quota di imposta spettante allo Stato di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale e che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 14

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.* Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una aliquota ridotta nella misura deliberata dal Consiglio comunale ed entro i limiti previsti dall'art. 13 comma 6 del D.L. n°201/2011 convertito in Legge n°214/2011, con le modifiche introdotte dal D.L. n°1/2012 convertito nella legge 27/2012 e s.m.i.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano l'aliquota per abitazione principale né la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 dello articolo 13 del D.L. n°201/11 convertito dalla legge n° 214/11 e successive modificazioni. Se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
4. Vengono considerate come pertinenze all'abitazione principale, gli immobili classificati esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, **solo nella misura massima di un'unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Le agevolazioni operano a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nonché la detrazione prevista per legge, si applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta **assegnatario della casa coniugale a titolo di diritto di abitazione**(anche se non è il proprietario), ai sensi dell'art. 4 comma 12- *quinquies* del D.L. n°16/2012 convertito nella legge n°44/2012.
7. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, in conformità con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.Per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato.
8. Ai soli fini dell'applicazione delle detrazioni previste per l'abitazione principale (non ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma 2 del presente articolo) ed esclusa la maggiorazione prevista per i figli di età inferiore ai 26 anni, in quanto trattasi di immobili posseduti da persone giuridiche, si considerano:
 - le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.Per dette categorie non è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta ma l'aliquota base come di cui all'articolo 13, comma 6, del D.L. n° 201/2011 convertito nella Legge n° 214/2011 e s.m.i.

Art. 15
Abitazioni ad uso promiscuo e con impianti
che utilizzano fonti rinnovabili di energia

1. Nel caso di fabbricato accatastato come abitazione, nel quale il proprietario risiede e svolge la propria attività professionale, l'intero immobile va considerato come abitazione principale, poiché la norma non richiede l'esclusività della destinazione d'uso come dimora del nucleo familiare ed è quindi compatibile con l'uso promiscuo, con la conseguente applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 14 commi 2 e 3 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui un fabbricato accatastato come abitazione sia dotato di "piccoli" impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia e tendenzialmente realizzati per la copertura del fabbisogno energetico dell'utenza (di potenza nominale non superiore a 3 kw), questi rientrano nella categoria catastale dell'abitazione.
3. Nel caso in cui un fabbricato accatastato come abitazione sia dotato di impianti che di fatto costituiscono delle centrali elettriche, questi acquisiscono un'autonoma rilevanza in quanto destinati alla vendita di energia. In tal caso gli impianti devono essere accatastati nella categoria D/1 come "opifici" (agenzia del Territorio risoluzione 3/T del 6 novembre 2008, Cassazione 4028/2012).

Art. 16
Esenzioni d'imposta

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.Lgs n°23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale risultano le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), i) del decreto legislativo n°504 del 1992, per le seguenti tipologie di immobili:
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n°601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n°810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n°984;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n°917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n°222. Ai sensi dell'articolo 91-bis del DL n°1 del 2012, convertito dalla Legge n°27/2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione

degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n°262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n°286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 17

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, l'inagibilità/inabitabilità deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell'immobile (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Rappresentato dalle seguenti situazioni:

- lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a persone;
- edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- mancata disponibilità di servizi igienici.

Art. 18

Immobili di interesse storico-artistico

1. L'imponibile è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n°42.

TITOLO III

DICHIARAZIONE, VERSAMENTO, ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTENZIOSO

Art. 19

Dichiarazione

1. La dichiarazione è disciplinata dal comma 12-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, ove è stabilito che i soggetti passivi debbano presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero dal giorno in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; si dovrà utilizzare il

modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n°23.

2. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune utilizzando il modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta non oltre il termine di presentazione.
3. In caso di morte del contribuente, la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 2, del presente articolo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Art. 20 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. Per quanto concerne l'abitazione principale e le relative pertinenze, **per l'anno 2012** il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.
3. **Per l'annualità 2012**, relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto viene versato nella misura del 30 %, mentre per i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, comma 14-ter, del D.L. n°201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.L. n° 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.L. n°241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Dal 1° dicembre 2012 è possibile effettuare il versamento anche tramite bollettino postale.
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro annue. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, **qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta.**

Art. 21

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n°472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile di cui all'articolo 22 del presente regolamento e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, nonché richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 22

Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Art. 23

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.
3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

Art. 24

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi legali nella misura prevista per legge.
3. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia inferiore ad € 12,00 per singolo anno di imposta.
4. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Art. 25

Compensazione

1. All'imposta municipale propria è applicabile l'istituto della compensazione, con quanto dovuto dal contribuente a titolo della medesima imposta. Per tale, fine il contribuente avente diritto presenta una richiesta indirizzata al Funzionario responsabile.

Art. 26

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.L. 31 Dicembre 1992, n° 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 27

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui

all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 28

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per l'imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n°388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.